Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 173 del 25 luglio 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

N. **151/L**

LEGGE 11 luglio 2002, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

LEGGE 11 luglio 2002, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2002, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

ART. 2.

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinati le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1 fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region

Lisbon, 11.IV.1997

The Parties to this Convention,

Conscious of the fact that the right to education is a human right, and that higher education, which is instrumental in the pursuit and advancement of knowledge, constitutes an exceptionally rich cultural and scientific asset for both individuals and society;

Considering that higher education should play a vital role in promoting peace, mutual understanding and tolerance, and in creating mutual confidence among peoples and nations;

Considering that the great diversity of education systems in the European region reflects its cultural, social, political, philosophical, religious and economic diversity, an exceptional asset which should be fully respected;

Desiring to enable all people of the region to benefit fully from this rich asset of diversity by facilitating access by the inhabitants of each State and by the students of each Party's educational institutions to the educational resources of the other Parties, more specifically by facilitating their efforts to continue their education or to complete a period of studies in higher education institutions in those other Parties;

Considering that the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in another country of the European region represents an important measure for promoting academic mobility between the Parties;

Attaching great importance to the principle of institutional autonomy, and conscious of the need to uphold and protect this principle;

Convinced that a fair recognition of qualifications is a key element of the right to education and a responsibility of society;

Having regard to the Council of Europe and UNESCO Conventions covering academic recognition in Europe:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49);

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21);

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32);

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region (1979);

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS No. 138);

Having regard also to the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976), adopted within the framework of UNESCO and partially covering academic recognition in Europe;

Mindful that this Convention should also be considered in the context of the UNESCO conventions and the International Recommendation covering other Regions of the world, and of the need for an improved exchange of information between these Regions;

Conscious of the wide ranging changes in higher education in the European region since these Conventions were adopted, resulting in considerably increased diversification within and between national higher education systems, and of the need to adapt the legal instruments and practice to reflect these developments;

Conscious of the need to find common solutions to practical recognition problems in the European region;

Conscious of the need to improve current recognition practice and to make it more transparent and better adapted to the current situation of higher education in the European region;

Confident of the positive significance of a Convention elaborated and adopted under the joint auspices of the Council of Europe and UNESCO providing a framework for the further development of recognition practices in the European region;

Conscious of the importance of providing permanent implementation mechanisms in order to put the principles and provisions of the current Convention into practice,

Have agreed as follows:

Section I. Definitions

Article I

For the purposes of this Convention, the following terms shall have the following meaning:

Access (to higher education)

The right of qualified candidates to apply and to be considered for admission to higher education.

Admission (to higher education institutions and programmes)

The act of, or system for, allowing qualified applicants to pursue studies in higher education at a given institution and/or a given programme.

Assessment (of institutions or programmes)

The process for establishing the educational quality of a higher education institution or programme.

Assessment (of individual qualifications)

The written appraisal or evaluation of an individual's foreign qualifications by a competent body.

Competent recognition authority

A body officially charged with making binding decisions on the recognition of foreign qualifications.

Higher education

All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post secondary level which are recognized by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher education system.

Higher education institution

An establishment providing higher education and recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education.

Higher education programme

A course of study recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education, and the completion of which provides the student with a higher education qualification.

Period of study

Any component of a higher education programme which has been evaluated and documented and, while not a complete programme of study in itself, represents a significant acquisition of knowledge or skill.

Qualification

A. Higher education qualification

Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of a higher education programme.

B. Qualification giving access to higher education

Any diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of an education programme and giving the holder of the qualification the right to be considered for admission to higher education (cf. the definition of access).

Recognition

A formal acknowledgement by a competent authority of the value of a foreign educational qualification with a view to access to educational and/or employment activities.

Requirement

A. General requirements

Conditions that must in all cases be fulfilled for access to higher education, or to a given level thereof, or for the award of a higher education qualification at a given level.

B. Specific requirements

Conditions that must be fulfilled, in addition to the general requirements, in order to gain admission to a particular higher education programme, or for the award of a specific higher education qualification in a particular field of study.

Section II. The competence of authorities

Article II.1

1 Where central authorities of a Party are competent to make decisions in recognition cases, that Party shall be immediately bound by the provisions of this Convention and shall take the necessary measures to ensure the implementation of its provisions on its territory.

Where the competence to make decisions in recognition matters lies with components of the Party, the Party shall furnish one of the depositories with a brief statement of its constitutional situation or structure at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or any time thereafter. In such cases, the competent authorities of the components of the Parties so designated shall take the necessary measures to ensure implementation of the provisions of this Convention on their territory.

2 Where the competence to make decisions in recognition matters lies with individual higher education institutions or other entities, each Party according to its constitutional situation or structure shall transmit the text of this convention to these institutions or entities and shall take all possible steps to encourage the favourable consideration and application of its provisions.

3 The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply, *mutatis mutandis*, to the obligations of the Parties under subsequent articles of this Convention.

Article II.2

At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, each State, the Holy See or the European Community shall inform either depository of the present Convention of the authorities which are competent to make different categories of decisions in recognition cases.

Article II.3

Nothing in this Convention shall be deemed to derogate from any more favourable provisions concerning the recognition of qualifications issued in one of the Parties contained in or stemming from an existing or a future treaty to which a Party to this Convention may be or may become a party.

Section III. Basic principles related to the assessment of qualificiations

Article III.1

1 Holders of qualifications issued in one of the Parties shall have adequate access, upon request to the appropriate body, to an assessment of these qualifications.

2 No discrimination shall be made in this respect on any ground such as the applicant's gender, race, colour, disability, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, association with a national minority, property, birth or other status, or on the grounds of any other circumstance not related to the merits of the qualification for which recognition is sought. In order to assure this right, each Party undertakes to make appropriate arrangements for the assessment of an application for recognition of qualifications solely on the basis of the knowledge and skills achieved.

Article III.2

Each Party shall ensure that the procedures and criteria used in the assessment and recognition of qualifications are transparent, coherent and reliable.

Article III.3

1 Decisions on recognition shall be made on the basis of appropriate information on the qualifications for which recognition is sought.

2 In the first instance, the responsibility for providing adequate information rests with the applicant, who shall provide such information in good faith.

3 Notwithstanding the responsibility of the applicant, the institutions having issued the qualifications in question shall have a duty to provide, upon request of the applicant and within reasonable limits, relevant information to the holder of the qualification, to the institution, or to the competent authorities of the country in which recognition is sought.

4 The Parties shall instruct or encourage, as appropriate, all education institutions belonging to their education systems to comply with any reasonable request for information for the purpose of assessing qualifications earned at the said institutions.

5 The responsibility to demonstrate that an application does not fulfil the relevant requirements lies with the body undertaking the assessment.

Article III.4

Each Party shall ensure, in order to facilitate the recognition of qualifications, that adequate and clear information on its education system is provided.

Article III.5

Decisions on recognition shall be made within a reasonable time limit specified beforehand by the competent recognition authority and calculated from the time all necessary information in the case has been provided. If recognition is withheld, the reasons for the refusal to grant recognition shall be stated, and information shall be given concerning possible measures the applicant may take in order to obtain recognition at a later stage. If recognition is withheld, or if no decision is taken, the applicant shall be able to make an appeal within a reasonable time limit.

Section IV. Recognition of qualifications giving access to higher education

Article IV.1

Each Party shall recognize the qualifications issued by other Parties meeting the general requirements for access to higher education in those Parties for the purpose of access to programmes belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be shown between the general requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and in the Party in which recognition of the qualification is sought.

Article IV.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a qualification issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the provisions of Article IV.1 shall apply *mutatis mutandis* to such a case.

Article IV.3

Where a qualification gives access only to specific types of institutions or programmes of higher education in the Party in which the qualification was obtained, each other Party shall grant holders of such qualifications access to similar specific programmes in institutions belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be demonstrated between the requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and the Party in which recognition of the qualification is sought.

Article IV.4

Where admission to particular higher education programmes is dependent on the fulfilment of specific requirements in addition to the general requirements for access, the competent authorities of the Party concerned may impose the additional requirements equally on holders of qualifications obtained in the other Parties or assess whether applicants with qualifications obtained in other Parties fulfil equivalent requirements.

Article IV.5

Where, in the Party in which they have been obtained, school leaving certificates give access to higher education only in combination with additional qualifying examinations as a prerequisite for access, the other Parties may make access conditional on these requirements or offer an alternative for satisfying such additional requirements within their own educational systems. Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify one of the depositories that it avails itself of the provisions of this Article, specifying the Parties in regard to which it intends to apply this Article as well as the reasons therefor.

Article IV.6

Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given higher education institution, or to a given programme within such an institution, may be restricted or selective. In cases in which admission to a higher education institution and/or programme is selective, admission procedures should be designed with a view to ensuring that the assessment of foreign qualifications is carried out according to the principles of fairness and non-discrimination described in Section III.

Article IV.7

Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given higher education institution may be made conditional on demonstration by the applicant of sufficient competence in the language or languages of instruction of the institution concerned, or in other specified languages.

Article IV.8

In the Parties in which access to higher education may be obtained on the basis of non-traditional qualifications, similar qualifications obtained in other Parties shall be assessed in a similar manner as non-traditional qualifications earned in the Party in which recognition is sought.

Article IV.9

For the purpose of admission to programmes of higher education, each Party may make the recognition of qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.

Section V. Recognition of periods of study

Article V.1

Each Party shall recognize periods of study completed within the framework of a higher education programme in another Party. This recognition shall comprise such periods of study towards the completion of a higher education programme in the Party in which recognition is sought, unless substantial differences can be shown between the periods of study completed in another Party and the part of the higher education programme which they would replace in the Party in which recognition is sought.

Article V.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable a person who has completed a period of study within the framework of a higher education programme in another Party to obtain an assessment of that period of study, upon request by the person concerned, and the provisions of Article V.1 shall apply *mutatis mutandis* to such a case.

Article V.3

In particular, each Party shall facilitate recognition of periods of study, when:

a there has been a previous agreement between, on the one hand, the higher education institution or the competent authority responsible for the relevant period of study and, on the other hand, the higher education institution or the competent recognition authority responsible for the recognition that is sought; and

b the higher education institution in which the period of study has been completed has issued a certificate or transcript of academic records attesting that the student has successfully completed the stipulated requirements for the said period of study.

Section VI. Recognition of higher education qualifications

Article VI.1

To the extent that a recognition decision is based on the knowledge and skills certified by the higher education qualification, each Party shall recognize the higher education qualifications conferred in another Party, unless a substantial difference can be shown between the qualification for which recognition is sought and the corresponding qualification in the Party in which recognition is sought.

Article VI.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a higher education qualification issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the provisions of Article VI.1 shall apply *mutatis mutandis* to such a case.

Article VI.3

Recognition in a Party of a higher education qualification issued in another Party shall have one or both of the following consequences:

a access to further higher education studies, including relevant examinations, and/or to preparations for the doctorate, on the same conditions as those applicable to holders of qualifications of the Party in which recognition is sought;

b the use of an academic title, subject to the laws and regulations of the Party or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.

In addition, recognition may facilitate access to the labour market subject to laws and regulations of the Party, or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.

Article VI.4

An assessment in a Party of a higher education qualification issued in another Party may take the form of:

a advice for general employment purposes;

b advice to an educational institution for the purpose of admission into its programmes;

c advice to any other competent recognition authority.

Article VI.5

Each Party may make the recognition of higher education qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.

Section VII. Recognition of qualifications held by refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation

Article VII

Each Party shall take all feasible and reasonable steps within the framework of its education system and in conformity with its constitutional, legal, and regulatory provisions to develop procedures designed to assess fairly and expeditiously whether refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation fulfil the relevant requirements for access to higher education, to further higher education programmes or to employment activities, even in cases in which the qualifications obtained in one of the Parties cannot be proven through documentary evidence.

Section VIII. Information on the assessment of higher education institutions and programmes

Article VIII.1

Each Party shall provide adequate information on any institution belonging to its higher education system, and on any programme operated by these institutions, with a view to enabling the competent authorities of other Parties to ascertain whether the quality of the qualifications issued by these institutions justifies recognition in the Party in which recognition is sought. Such information shall take the following form:

a in the case of Parties having established a system of formal assessment of higher education institutions and programmes: information on the methods and results of this assessment, and of the standards of quality specific to each type of higher education institution granting, and to programmes leading to, higher education qualifications;

b in the case of Parties which have not established a system of formal assessment of higher education institutions and programmes: information on the recognition of the various qualifications obtained at any higher education institution, or within any higher education programme, belonging to their higher education systems.

Article VIII.2

Each Party shall make adequate provisions for the development, maintenance and provision of:

a an overview of the different types of higher education institutions belonging to its higher education system, with the typical characteristics of each type of institution;

b a list of recognized institutions (public and private) belonging to its higher education system, indicating their powers to award different types of qualifications and the requirements for gaining access to each type of institution and programme;

c a description of higher education programmes;

d a list of educational institutions located outside its territory which the Party considers as belonging to its education system.

Section IX. Information on recognition matters

Article IX.1

In order to facilitate the recognition of qualifications concerning higher education, the Parties undertake to establish transparent systems for the complete description of the qualifications obtained.

Article IX.2

1 Acknowledging the need for relevant, accurate and up-to-date information, each Party shall establish or maintain a national information centre and shall notify one of the depositories of its establishment, or of any changes affecting it.

2 In each Party, the national information centre shall:

a facilitate access to authoritative and accurate information on the higher education system and qualifications of the country in which it is located;

b facilitate access to information on the higher education systems and qualifications of the other Parties;

c give advice or information on recognition matters and assessment of qualifications, in accordance with national laws and regulations.

3 Every national information centre shall have at its disposal the necessary means to enable it to fulfil its functions.

Article IX.3

The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher education institutions of the Parties.

Section X. Implementation mechanisms

Article X.1

The following bodies shall oversee, promote and facilitate the implementation of the Convention:

a the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region;

b the European Network of National Information Centres on academic mobility and recognition (the ENIC Network), established by decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 June 1994 and the UNESCO Regional Committee for Europe on 18 June 1994:

Article X.2

1 The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (hereafter referred to as "the Committee") is hereby established. It shall be composed of one representative of each Party.

2 For the purposes of Article X.2, the term "Party" shall not apply to the European Community.

3 The States mentioned in Article XI.1.1 and the Holy See, if they are not Parties to this Convention, the European Community and the President of the ENIC Network may participate in the meetings of the Committee as observers. Representatives of governmental and non-governmental organizations active in the field of recognition in the Region may also be invited to attend meetings of the Committee as observers.

4 The President of the UNESCO Regional Committee for the Application of the Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region shall also be invited to participate in the meetings of the Committee as an observer.

5 The Committee shall promote the application of this Convention and shall oversee its implementation. To this end it may adopt, by a majority of the Parties, recommendations, declarations, protocols and models of good practice to guide the competent authorities of the Parties in their implementation of the Convention and in their consideration of applications for the recognition of higher education qualifications. While they shall not be bound by such texts, the Parties shall use their best endeavours to apply them, to bring the texts to the attention of the competent authorities and to encourage their application.The Committee shall seek the opinion of the ENIC Network before making its decisions.

6 The Committee shall report to the relevant bodies of the Council of Europe and UNESCO.

7 The Committee shall maintain links to the UNESCO Regional Committees for the Application of Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education adopted under the auspices of UNESCO.

8 A majority of the Parties shall constitute a quorum.

9 The Committee shall adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every three years. The Committee shall meet for the first time within a year of the entry into force of this Convention.

10 The Secretariat of the Committee shall be entrusted jointly to the Secretary General of the Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.

Article X.3

1 Each Party shall appoint as a member of the European network of national information centres on academic mobility and recognition (the ENIC Network) the national information centre established or maintained under Article IX.2. In cases in which more than one national information centre is established or maintained in a Party under Article IX.2, all these shall be members of the Network, but the national information centres concerned shall dispose of only one vote.

2 The ENIC Network shall, in its composition restricted to national information centres of the Parties to this Convention, uphold and assist the practical implementation of the Convention by the competent national authorities. The Network shall meet at least once a year in plenary session. It shall elect its President and Bureau in accordance with its terms of reference.

3 The Secretariat of the ENIC Network shall be entrusted jointly to the Secretary General of the Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.

4 The Parties shall cooperate, through the ENIC Network, with the national information centres of other Parties, especially by enabling them to collect all information of use to the national information centres in their activities relating to academic recognition and mobility.

Section XI. Final clauses

Article XI.1

1 This Convention shall be open for signature by:

a the member States of the Council of Europe;

b the member States of the UNESCO Europe Region;

c any other signatory, contracting State or party to the European Cultural Convention of the Council of Europe and/or to the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region,

which have been invited to the Diplomatic Conference entrusted with the adoption of this Convention.

2 These States and the Holy See may express their consent to be bound by:

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

c accession.

3 Signatures shall be made with one of the depositories. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with one of the depositories.

Article XI.2

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after five States, including at least three member States of the Council of Europe and/or the UNESCO Europe Region, have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall enter into force for each other State on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the date of expression of its consent to be bound by the Convention.

Article XI.3

1 After the entry into force of this Convention, any State other than those falling into one of the categories listed under Article XI.1 may request accession to this Convention. Any request to this effect shall be addressed to one of the depositories, who shall transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. The depository shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.

2 The decision to invite a State which so requests to accede to this Convention shall be taken by a two-thirds majority of the Parties.

3 After the entry into force of this Convention the European Community may accede to it following a request by its member States, which shall be addressed to one of the depositories. In this case, Article XI.3.2 shall not apply.

4 In respect of any acceding States or the European Community, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the deposit of the instrument of accession with one of the depositories.

Article XI.4

1 Parties to this Convention which are at the same time parties to one or more of the following Conventions:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49);

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21);

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32);

International Convention on the Recognition of Studies, Dipomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976);

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region (1979);

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS 138),

a shall apply the provisions of the present Convention in their mutual relations;

b shall continue to apply the above mentioned Conventions to which they are a party in their relations with other States party to those Conventions but not to the present Convention.

2 The Parties to this Convention undertake to abstain from becoming a party to any of the Conventions mentioned in paragraph 1, to which they are not already a party, with the exception of the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean.

Article XI.5

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the depositories, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such declaration by the depository.

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the depositaries. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such notification by the depository.

Article XI.6

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to one of the depositories.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the depository. However, such denunciation shall not affect recognition decisions taken previously under the provisions of this Convention.

3 Termination or suspension of the operation of this Convention as a consequence of a violation by a Party of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of this Convention shall be addressed in accordance with international law.

Article XI.7

1 Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or accession, declare that it reserves the right not to apply, in whole or in part, one or more of the following Articles of this Convention:

Article IV.8
Article V.3
Article VI.3
Article VIII.2
Article IX.3

No other reservation may be made.

2 Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to one of the depositories. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the depository.

3 A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article XI.8

1 Draft amendments to this Convention may be adopted by the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region by a two-thirds majority of the Parties. Any draft amendment so adopted shall be incorporated into a Protocol to this Convention. The Protocol shall specify the modalities for its entry into force which, in any event, shall require the expression of consent by the Parties to be bound by it.

2 No amendment may be made to Section III of this Convention under the procedure of paragraph 1 above.

3 Any proposal for amendments shall be communicated to one of the depositaries, who shall transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee. The depository shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.

Article XI.9

1 The Secretary General of the Council of Europe and the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall be the depositories of this Convention.

2 The depository with whom an act, notification or communication has been deposited shall notify the Parties to this Convention, as well as the other member States of the Council of Europe and/or of the UNESCO Europe Region of:

a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval, or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles XI.2 and XI.3.4;
d any reservation made in pursuance of the provisions of Article XI.7 and the withdrawal of any reservations made in pursuance of the provisions of Article XI.7;
e any denunciation of this Convention in pursuance of Article XI.6;
f any declarations made in accordance with the provisions of Article II.1, or of Article II.2;
g any declarations made in accordance with the provisions of Article IV.5;
h any request for accession made in accordance with the provisions of Article XI.3;
i any proposal made in accordance with the provisions of Article XI.8;
j any other act, notification or communication relating to this Convention.

3 The depository receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of this Convention shall immediately inform the other depository thereof.

In witness thereof the undersigned representatives, being duly authorized, have signed this Convention.

Done at Lisbon on 11 April 1997, in the English, French, Russian and Spanish languages, the four texts being equally authoritative, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the Council of Europe and the other in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Article XI.1, to the Holy See and to the European Community and to the Secretariat of the United Nations.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO RELATIVI ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA

Lisbona, 11 aprile 1997

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli del fatto che il diritto all'istruzione è uno dei diritti dell'uomo e che l'insegnamento superiore, che è fondamentale per perseguire e migliorare il sapere, rappresenta un patrimonio culturale e scientifico eccezionalmente ricco tanto per i singoli che per la società;

Considerando che l'insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo vitale per la promozione della pace, della comprensione reciproca e della tolleranza, nonché per creare fiducia reciproca fra i popoli e le nazioni,

Considerando che l'ampia diversificazione dei sistemi di istruzione nella regione europea riflette la sua eterogeneità culturale, sociale, politica, filosofica, religiosa ed economica, un patrimonio eccezionale che dovrebbe essere pienamente rispettato;

Desiderando consentire a tutti i popoli della regione di sfruttare appieno tale ricco patrimonio di eterogeneità, agevolando l'accesso degli abitanti di ogni Stato e degli studenti di tutti gli istituti di insegnamento di ogni Parte alle risorse educative delle altre Parti, e più specificamente rendendo meno gravoso l'impegno di continuare gli studi o completare un periodo di studi presso gli istituti di insegnamento superiore di quelle altre Parti.

Considerando che il riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree rilasciati da un altro paese della regione europea rappresenta una misura importante per promuovere la mobilità accademica fra le Parti,

Annettendo grande importanza al principio dell'autonomia degli istituti e consapevoli della necessità di sostenere e proteggere tale principio;

Convinte che un equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del diritto all'istruzione ed una responsabilità della società;

Avendo preso atto delle Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO in materia di riconoscimento accademico in Europa:

la Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Diplomi che consentono l'ammissione alle Università (1953, ETS n. 15) ed il relativo Protocollo (1964, ETS n. 49);

la Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Periodi di Studio Universitario (1956, ETS n. 21);

la Convenzione Europea sul Riconoscimento Accademico dei Titoli di Studio Universitari (1959, ETS n. 32),

la Convenzione sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree relativi all'Insegnamento Superiore negli Stati della Regione Europea (1979);

la Convenzione Europea sull'Equipollenza Generale dei Periodi di Studio Universitario (1990, ETS n. 138);

Avendo altresì preso atto della Convenzione Internazionale sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree di Insegnamento superiore negli Stati Arabi ed Europei che si affacciano sul Mediterraneo (1976), adottata nell'ambito dell'UNESCO e che tratta in parte del riconoscimento accademico in Europa;

Ricordando che tale Convenzione dovrebbe essere considerata anche nel contesto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell'UNESCO relative alle altre Regioni del mondo, nonché che è necessario migliorare lo scambio di informazioni fra tali Regioni,

Consapevoli che, da quando sono state adottate tali Convenzioni, nell'insegnamento superiore della regione europea sono intervenuti mutamenti di ampia portata che hanno comportato un notevole incremento della diversificazione all'interno e fra i sistemi di insegnamento superiore nazionale, nonché della necessità di adattare gli strumenti e le prassi giuridiche per tenere conto di tali sviluppi;

Consapevoli della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici relativi al riconoscimento nella regione europea.

Consapevoli della necessità di migliorare le attuali prassi relative ai riconoscimenti e di renderle più trasparenti ed adatte alla situazione attuale dell'insegnamento superiore nella regione europea;

Fiduciose circa la positiva rilevanza di una Convenzione che fornisca un quadro per lo sviluppo ulteriore delle prassi relative al riconoscimento nella regione europea, elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;

Consapevoli dell'importanza di offrire meccanismi attuativi permanenti, al fine di mettere in pratica i principi e le disposizioni dell'attuale Convenzione,

Hanno concordato quanto segue:

Sezione I - Definizioni

Articolo I

Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini avranno i significati seguenti:

Accesso (all'insegnamento superiore). Il diritto dei candidati in possesso dei titoli di studio richiesti di fare domanda e di venire presi in considerazione per l'ammissione all'insegnamento superiore

Ammissione (ad istituti e programmi di insegnamento superiore). L'atto di, o il sistema atto a consentire ai candidati qualificati di proseguire gli studi superiori presso un determinato istituto e/o un determinato programma.

Valutazione (di istituti o programmi). Il processo tramite il quale si determina la qualità didattica di un istituto o di un programma di insegnamento superiore.

Valutazione (dei titoli di studio individuali). La valutazione scritta dei titoli di studio stranieri di un singolo da parte di un organo competente.

Autorità competente in materia di riconoscimento. Un organo ufficialmente incaricato di adottare decisioni vincolanti sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri

Insegnamento superiore. Tutti i tipi di corsi di studio, formazione o formazione per la ricerca, al livello post-secondario, che siano riconosciuti dalle autorità competenti di una Parte come appartenenti al suo sistema di insegnamento superiore

Istituti di insegnamento superiore. Un istituto che offra insegnamento superiore e sia riconosciuto dall'autorità competente di una Parte come appartenente al suo sistema di insegnamento superiore.

Programma di insegnamento superiore. Un corso di studi riconosciuto dall'autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore, ed al cui termine lo studente ottiene un titolo di studio superiore.

Periodo di studio. Qualunque componente di un programma di insegnamento superiore che sia stata valutata e documentata e che, pur non essendo un programma di studi completo in se stesso, consista in un'acquisizione significativa di conoscenze e competenze.

Titolo di studio

A. **Titolo di studio di insegnamento superiore.** Qualunque laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente che attesti il superamento di un programma di insegnamento superiore.
B. **Titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento superiore.** Qualunque diploma o altro certificato rilasciato da un'autorità competente che attesti il superamento di un programma di istruzione e che conferisca al titolare del titolo di studio il diritto a partecipare all'ammissione all'insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso).

Riconoscimento. Attestazione formale da parte di un'autorità competente del valore di un titolo di studio estero ai fini dell'accesso ad attività educative e/o occupazionali

Requisiti

A. **Requisiti generali.** Condizioni che devono essere in ogni caso essere soddisfatte per avere accesso all'insegnamento superiore, ovvero ad un determinato livello di insegnamento superiore, ovvero per ottenere un titolo di studio di insegnamento superiore ad un determinato livello.

B. **Requisiti specifici.** Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre ai requisiti generali, per ottenere l'ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore, ovvero per ottenere uno specifico titolo di studio di insegnamento superiore in un settore particolare.

Sezione II - Competenza delle autorità

Articolo II.1

1. Nei casi in cui le autorità centrali di una Parte abbiano facoltà di adottare decisioni in casi di riconoscimento, tale Parte sarà immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e prenderà le iniziative necessarie a garantire che alle sue disposizioni venga data attuazione nel proprio territorio.
Nei casi in cui le decisioni su casi di riconoscimento spettano ad organismi della Parte, quest'ultima, al momento della firma, ovvero del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualunque momento successivo, presenterà ad uno dei depositari una breve dichiarazione sulla propria situazione o struttura costituzionale. In tali casi, le autorità competenti degli organismi delle Parti interessate adotteranno i provvedimenti necessari a garantire che venga data attuazione alle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.

2. Nei casi in cui le decisioni su casi di riconoscimento spettano a singoli istituti di insegnamento superiore o ad altri organismi, ciascuna delle Parti, in base alla propria situazione o struttura costituzionale, inoltrerà il testo della presente Convenzione a quegli istituti o organismi ed adotterà tutti i provvedimenti possibili al fine di incoraggiare l'analisi e l'applicazione delle sue disposizioni.

3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo si applicheranno, *mutatis mutandis*, agli obblighi delle Parti contenuti nei successivi articoli della presente Convenzione.

Articolo II.2

Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, ogni Stato, la Santa Sede o la Comunità Europea comunicheranno ad un depositario della presente Convenzione quali sono le autorità competenti ad adottare le varie categorie di decisioni nei casi di riconoscimento

Articolo II.3

Nulla nella presente Convenzione sarà considerata una deroga dalle disposizioni più favorevoli relative al riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da una delle Parti e che siano contenute o derivanti da un trattato esistente o futuro di cui una Parte alla presente Convenzione può essere o diventare parte.

Sezione III - Principi di base relativi alla valutazione dei titoli di studio

Articolo III.1

1 I possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell'organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di tali titoli di studio.

2. Al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Parte si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite.

Articolo III.2

Ciascuna delle Parti assicurerà che le procedure ed i criteri impiegati per valutare e procedere al riconoscimento dei titoli di studio siano trasparenti, coerenti ed affidabili

Articolo III.3

1 Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate sulla base di adeguate informazioni sui titoli di studio di cui si chiede il riconoscimento.

2. In prima istanza, il compito di fornire adeguate informazioni spetta al richiedente, che le fornirà in buona fede.

3 Ferma restando la responsabilità del richiedente, gli istituti che hanno rilasciato i titoli di studio in questione hanno il dovere di fornire, su richiesta del richiedente ed entro limiti di tempo ragionevoli, le informazioni pertinenti al titolare del titolo di studio, all'istituto o alle autorità competenti del paese in cui si chiede il riconoscimento

4. Le Parti ordineranno o incoraggeranno, a seconda dei casi, tutti gli istituti di insegnamento che fanno parte del loro sistema a dar seguito ad ogni richiesta ragionevole di informazioni affinché i titoli di studio ottenuti presso detti istituti possano essere valutati.

5 All'organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddisfa i requisiti.

Articolo III.4

Allo scopo di facilitare il riconoscimento dei titoli di studio, ogni Parte garantirà che vengano fornite adeguate e chiare informazioni sul proprio sistema di istruzione.

Articolo III.5

Le decisioni relative al riconoscimento saranno adottate entro un lasso di tempo ragionevole, specificato in anticipo dall'autorità competente in materia e calcolato a partire dal momento in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, saranno spiegate le motivazioni che hanno

determinato il rifiuto e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che il richiedente può adottare per ottenerlo in un ulteriore momento. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente potrà ricorrere in appello entro un lasso di tempo ragionevole.

Sezione IV
Riconoscimento dei titoli di studio che danno accesso all'insegnamento superiore

Articolo IV.1

Ciascuna Parte riconoscerà i titoli di studio rilasciati da altre Parti e che soddisfano i requisiti generali di accesso all'insegnamento superiore in quelle Parti ai fini dell'accesso a programmi facenti parte del suo sistema di insegnamento superiore, a meno che non sussistano sostanziali, comprovate differenze fra i requisiti generali di accesso nella Parte che ha rilasciato il titolo di studio ed in quella a cui si chiede il riconoscimento dello stesso

Articolo IV.2

In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta al titolare di un titolo di studio rilasciato da una delle altre Parti di ottenere una valutazione di quel titolo di studio, su richiesta dell'interessato, e le disposizione dell'Articolo IV.1 si applicheranno, *mutatis mutandis*, a quel caso.

Articolo IV.3

Nel caso in cui un titolo di studio dia accesso solo a tipi particolari di istituti o programmi di insegnamento superiore nella Parte in cui esso è stato rilasciato, ciascuna delle altre Parti concederà ai titolari di quei titoli di studio l'accesso ad analoghi programmi specifici negli istituti facenti parte del suo sistema di istruzione superiore, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di differenze sostanziali fra i requisiti di accesso nella Parte che ha rilasciato il titolo di studio ed in quella a cui si chiede il riconoscimento.

Articolo IV.4

Nei casi in cui l'ammissione a programmi particolari di insegnamento superiore dipenda dalla presenza di requisiti specifici, oltre a quelli generali previsti per l'accesso, le autorità competenti della Parte interessata potranno imporre la presenza di requisiti ulteriori anche ai titolari dei titoli di studio rilasciati dalle altre Parti o valutare se i richiedenti in possesso di titoli di studio rilasciati da altre Parti soddisfano requisiti equivalenti

Articolo IV.5

Nei casi in cui, nella Parte che ha rilasciato diplomi di scuole secondarie, questi diano accesso all'insegnamento superiore solo se si superano ulteriori esami di ammissione, le altre Parti possono concedere l'accesso se tali requisiti vengono soddisfatti, ovvero offrire un'alternativa per poterli soddisfare nell'ambito dei loro sistemi di istruzione. Ogni Stato, la Santa Sede o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, possono comunicare ad uno dei depositari che si avvarranno delle disposizioni del presente Articolo, specificando quali sono le Parti nei confronti delle quali si intende applicarle, spiegandone altresì le motivazioni.

Articolo IV.6

Ferme restando le disposizioni degli Articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l'ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore, ovvero ad un determinato programma nell'ambito di tale istituto, può essere limitata o selettiva Nei casi in cui l'ammissione a istituti e/o programmi di insegnamento superiore sia selettiva, le procedure di ammissione dovrebbero essere concepite in modo tale da assicurare che la valutazione dei titoli di studio stranieri venga effettuata in base ai principi di equità e non discriminazione enunciati alla Sezione III.

Articolo IV.7

Ferme restando le disposizioni degli Articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l'ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può essere subordinato alla dimostrazione data dal richiedente di avere una conoscenza sufficiente della lingua o

delle lingue in cui viene impartito l'insegnamento presso l'istituto interessato, ovvero in altre lingue specificate

Articolo IV.8

Nelle Parti che concedono l'accesso all'insegnamento superiore in base a titoli di studio non tradizionali, i titoli di studio analoghi rilasciati da altre Parti saranno valutati analogamente ai titoli di studio non tradizionali rilasciati dalla Parte a cui si chiede il riconoscimento

Articolo IV.9

Ai fini dell'ammissione a programmi di insegnamento superiore, ogni Parte può stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti di insegnamento stranieri che operano nel suo territorio sia subordinata a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale o ad accordi particolari firmati con la Parte a cui tali istituti appartengono.

Sezione V - Riconoscimento dei periodi di studio

Articolo V.1

Ogni Parte riconoscerà i periodi di studio compiuti nell'ambito di un programma di insegnamento superiore di un'altra Parte. Tale riconoscimento comprenderà i periodi di studio volti a completare un programma di insegnamento superiore della Parte a cui si chiede il riconoscimento a meno che non sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un'altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconoscimento.

Articolo V.2

In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta a colui che ha compiuto un periodo di studio nell'ambito di un programma di insegnamento superiore di un'altra Parte di ottenere una valutazione di quel periodo di studio, su richiesta dell'interessato, e le disposizione dell'Articolo V.1 si applicheranno, *mutatis mutandis*, a quel caso

Articolo V.3

In particolare, ogni Parte agevolerà il riconoscimento dei periodi di studio nei casi in cui

a. ci sia stato un precedente accordo da un lato fra gli istituti di insegnamento superiore o l'autorità competente responsabile del periodo di studi in questione e, dall'altro lato, gli istituti di insegnamento superiore o l'autorità competente in materia e che ha ricevuto la domanda di riconoscimento;
b. l'istituto di insegnamento superiore presso il quale è stato compiuto il periodo di studio abbia rilasciato un certificato o una copia del libretto accademico in cui si attesti che lo studente ha soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio

Sezione VI - Riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore

Articolo VI.1

Nella misura in cui una decisione relativa al riconoscimento si basi sulle conoscenze e le competenze dichiarate nel titolo di studio di insegnamento superiore, ogni Parte riconoscerà i titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da un'altra Parte, a meno che non sussista una sostanziale differenza comprovata fra i titoli di studio di cui si chiede il riconoscimento ed il corrispondente titolo di studio della Parte a cui si chiede il riconoscimento.

Articolo VI.2

In alternativa, sarà sufficiente che una Parte consenta al titolare di un titolo di studio di istruzione superiore rilasciato da una delle altre Parti di ottenere una valutazione di quel titolo di studio, su richiesta dell'interessato, e le disposizione dell'Articolo VI.1 si applicheranno, *mutatis mutandis*, a quel caso.

Articolo VI.3

Il riconoscimento dato da una Parte ad un titolo di studio di istruzione superiore rilasciato da un'altra Parte avrà una o entrambe le conseguenze seguenti:

a. l'accesso ad ulteriori studi di insegnamento superiore, ivi compresi i relativi esami, e/o alla preparazione per il dottorato, alle stesse condizioni che possono essere applicate ai titolari di titoli di studio della Parte a cui si chiede il riconoscimento;
b. l'uso di un titolo accademico, ferme restando le leggi ed i regolamenti della Parte a cui si chiede il riconoscimento o di una sua giurisdizione..

Inoltre, ferme es: ndo le leggi ed i regolamenti della Parte a cui si chiede il riconoscimento o di una sua giurisdizione, il riconoscimento può agevolare l'accesso al mercato del lavoro.

Articolo VI.4

La valutazione di un titolo di studio di insegnamento superiore rilasciato da una Parte effettuata in un'altra Parte, può avvenire sotto forma di:

a parere ai fini dell'occupazione in generale;
b. parere ad un istituto accademico ai fini dell'ammissione ai suoi programmi;
c. parere a qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.

Articolo VI.5

Ogni Parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti.

Sezione VII
Riconoscimento dei titoli di studio in possesso di rifugiati, profughi e persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati

Articolo VII

Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i

requisiti per l'accesso all'insegnamento superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.

Sezione VIII
Informazioni sulla valutazione di istituti e programmi di insegnamento superiore

Articolo VIII.1

Ogni Parte fornirà adeguate informazioni su tutti gli istituti facenti parte del suo sistema di insegnamento superiore, nonché su ogni programma da esso gestito, al fine di consentire alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità dei titoli di studio rilasciati da tali istituti giustifichi il riconoscimento della Parte a cui quest'ultimo viene chiesto. Tali informazioni consisteranno in.

a. nel caso di Parti che hanno definito un sistema di valutazione formale degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici di ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia titoli di studio di insegnamento superiore, ovvero dei relativi programmi;
b. nel caso di Parti che non hanno definito un sistema di valutazione formale degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazioni sul riconoscimento dei vari titoli di studio rilasciati da ogni istituto di insegnamento superiore, ovvero nell'ambito di ogni programma di insegnamento superiore facente parte dei loro sistemi di istruzione superiore.

Articolo VIII.2

Ogni Parte si adopererà per mettere a punto, mantenere e divulgare.

a una tipologia dei vari tipi di istituti di insegnamento superiore facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, con le caratteristiche tipiche di ogni tipo di istituto;
b un elenco di istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio ed i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo di istituto e programma;

c una descrizione dei programmi di insegnamento superiore;
d un elenco di istituti ubicati al di fuori del proprio territorio, che la Parte considera facenti parte del suo sistema accademico.

Sezione IX. - Informazioni su questioni relative al riconoscimento

Articolo IX.1

Al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, le Parti si impegnano a stabilire un sistema trasparente per la descrizione completa dei titoli di studio di cui si è in possesso.

Articolo IX.2

1 Riconoscendo che è necessario disporre di informazioni pertinenti, accurate ed aggiornate, ogni Parte istituirà o manterrà un centro nazionale di informazioni e ne comunicherà ad uno dei depositari la creazione od eventuali cambiamenti ad esso relativi.

2. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazioni:

a. renderà più agevole l'accesso alle informazioni, autorevoli ed accurate, sul sistema ed i titoli di studio di insegnamento superiore del paese in cui esso si trova;
b renderà più agevole l'accesso alle informazioni sui sistemi ed i titoli di studio di insegnamento superiore delle altre Parti.
c. darà pareri o informazioni su questioni relative al riconoscimento ed alla valutazione dei titoli di studio, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.

3. Ogni centro nazionale di informazione disporrà dei mezzi necessari a consentirgli di assolvere alle sue funzioni.

Articolo IX.3

Le Parti, tramite i centri nazionali di informazioni o in altro modo, promuoveranno l'uso del Supplemento al Diploma dell'UNESCO/Consiglio d'Europa o di qualunque altro documento ad esso paragonabile da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti

Sezione X - Meccanismi attuativi

Articolo X.1

I seguenti organismi controlleranno, promuoveranno e faciliteranno l'attuazione della Convenzione

a il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all'Insegnamento Superiore nella Regione Europea,

b la Rete Europea dei Centri Nazionali di Informazione sulla mobilità accademica ed il riconoscimento (la rete ENIC), istituita con decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 giugno 1994 e del Comitato Regionale per l'Europa dell'UNESCO il 18 giugno 1994.

Articolo X.2

1 In questa sede viene istituito il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all'Insegnamento Superiore nella Regione Europea (qui di seguito denominato "il Comitato"). Esso sarà composto da un rappresentante per ogni Parte

2. Ai fini dell'Articolo X.2, il termine "Parte" non si applicherà alla Comunità Europea.

3. Gli Stati di cui all'Articolo XI.1.1 e la Santa Sede, nel caso in cui non siano Parti alla presente Convenzione, la Comunità Europea ed il Presidente della Rete ENIC potranno partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti delle organizzazioni governative e non governative che operano nel settore del riconoscimento nella Regione possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori.

4. Il Presidente del Comitato Regionale dell'UNESCO per l'Applicazione della Convenzione sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all'Insegnamento Superiore negli Stati che fanno parte della Regione Europea saranno anch'essi invitati a partecipare alle riunione del Comitato in qualità di osservatori

5 Il Comitato promuoverà l'applicazione della presente Convenzione e controllerà la sua attuazion . A tal fine potrà adottare, a maggioranza delle Parti, raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e modelli di buona prassi per guidare le autorità competenti delle Parti a dare attuazione alla Convenzione e ad esaminare le richieste di riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore. Pur non essendo vincolate da tali testi, le Parti si adopereranno al massimo per applicarli, per sottoporli all'attenzione delle autorità competenti e per incoraggiarne l'applicazione. Il Comitato, prima di adottare decisioni, chiederà alla Rete ENIC la sua opinione.

6 Il Comitato riferirà agli organismi competenti del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

7 Il Comitato manterrà contatti con i Comitati Regionali dell'UNESCO per l'Applicazione delle Convenzioni sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all'Insegnamento Superiore adottate sotto gli auspici dell'UNESCO.

8 La maggioranza delle Parti costituirà il quorum

9. Il Comitato adotterà le proprie Norme Procedurali. Esso si riunirà in sessioni ordinarie almeno ogni tre anni. Il Comitato si riunirà per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

10. La Segreteria del Comitato sarà affidata congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed al Direttore Generale dell'UNESCO.

Articolo X.3

1. Ogni Parte nominerà quale membro della Rete Europea dei Centri Nazionali di Informazione sulla mobilità accademica ed il riconoscimento (la rete ENIC) il centro nazionale di informazioni istituito o mantenuto ai sensi dell'Articolo IX.2. Nel caso in cui in un una Parte sia istituito o mantenuto più di un centro nazionale di informazioni

di cui all'Articolo IX.2, tutti saranno membri della Rete, ma i centri nazionali di informazione interessati disporranno di un solo voto

2 La Rete ENIC, nella sua composizione limitata ad i centri nazionali di informazione delle Parti alla presente Convenzione, appoggerà e collaborerà all'attuazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali preposte. La Rete si riunirà almeno una volta l'anno in sessione plenaria ed eleggerà il proprio Presidente ed il proprio Ufficio in conformità con il suo mandato.

3 La Segreteria della Rete ENIC sarà affidata congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed al Direttore Generale dell'UNESCO

4. Le Parti collaboreranno, tramite la Rete ENIC, con i centri nazionali di informazione delle altre Parti, soprattutto consentendo loro di raccogliere tutte le informazioni utili alla realizzazione delle attività svolte dai centri nazionali di informazione in materia di riconoscimento e mobilità accademica.

Sezione XI - Clausole finali

Articolo XI.1

1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma:

a. degli Stati membri del Consiglio d'Europa;
b degli Stati membri della Regione Europa dell'UNESCO;
c. di qualsiasi altro firmatario, Stato contraente o parte alla Convenzione Culturale Europea del Consiglio d'Europa e/o alla Convenzione dell'UNESCO sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all'Insegnamento Superiore negli Stati della Regione Europa;

invitati alla Conferenza Diplomatica incaricata dell'adozione della presente Convenzione.

2 Tali Stati e la Santa Sede possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati con

a firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o

b firma, soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, o

c. adesione.

3. Le firme saranno apposte presso uno dei depositari. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso uno dei depositari.

Articolo XI.2

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dopo che cinque Stati, ivi compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa e/o della Regione Europa dell'UNESCO, abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui avrà espresso il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.

Articolo XI.3

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque altro Stato che non faccia parte di quelli elencati nelle categorie di cui all'Articolo XI.1 può chiedere di aderire alla presente Convenzione. Tutte le richieste a tal fine saranno rivolte ad uno dei depositari, che le inoltrerà alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all'Insegnamento superiore nella Regione Europea Il depositario ne informerà altresì il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed il Comitato Esecutivo dell'UNESCO.

2 La decisione di invitare uno Stato che ne abbia fatta richiesta ad aderire alla presente Convenzione sarà adottata a maggioranza di due terzi delle Parti

3 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Comunità Europea potrà aderirvi su richiesta di uno dei sui Stati membri, indirizzata ad uno dei depositari. In tal caso, l'Articolo XI.3.2 non si applicherà.

4 Per gli Stati che vi aderiscono o per la Comunità Europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dal deposito dello strumento di adesione presso uno dei depositari.

Articolo XI.4

1. Le Parti alla presente Convenzione che sono anche parti ad una o più delle seguenti Convenzioni:

Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Diplomi che consentono l'ammissione alle università (1953, ETS n. 15) e relativo Protocollo (1964, ETS n. 49).

Convenzione Europea sull'Equipollenza dei Periodi di Studio Universitario (1956, ETS n. 21);

Convenzione Europea sul Riconoscimento Accademico dei Titoli di Studio Universitari (1959, ETS n. 32);

Convenzione Internazionale sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree di Insegnamento Superiore negli Stati Arabi ed Europei che si affacciano sul Mediterraneo (1976);

Convenzione sul Riconoscimento di Studi, Diplomi e Lauree relativi all'Insegnamento Superiore negli Stati della Regione Europea (1979);

Convenzione Europea sull'Equipollenza Generale dei Periodi di Studio Universitari (1990, ETS 138),

a. applicheranno le disposizioni della presente Convenzione nelle loro relazioni reciproche;
b continueranno ad applicare le Convenzioni sopra elencate di cui sono parte nei loro rapporti con altri Stati parte a quelle Convenzioni, ma non alla presente Convenzione

2. Le Parti alla presente Convenzione si impegnano ad astenersi dal diventare parte alle Convenzioni di cui al paragrafo 1, di cui non sono ancora parte, ad eccezione della Convenzione Internazionale sul Riconoscimento degli Studi, dei Diplomi e delle Lauree relative all'Insegnamento Superiore negli Stati Arabi ed Europei che si affacciano sul Mediterraneo.

Articolo XI.5

1. Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni stato può specificare il territorio o i territori a cui si applicherà la presente Convenzione.

2. In qualunque altro momento successivo ogni Stato, con una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, potrà estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio in essa specificato. Rispetto a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui il depositario ha ricevuto la dichiarazione.

3. Una dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti e relativa a qualunque territorio in essa specificato può essere ritirata con notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica.

Articolo XI.6

1. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica indirizzata ad uno dei depositari.

2. Tale denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica. Tuttavia tale denuncia non inciderà sulle decisioni in materia di riconoscimento adottate precedentemente, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione

3 La revoca o la sospensione dell'efficacia della presente Convenzione a seguito di una violazione di una Parte di una disposizione essenziale al conseguimento dell'obiettivo o scopo della Convenzione stessa avverrà in conformità con il diritto internazionale.

Articolo XI.7

1. Qualunque Stato, la Santa Sede o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, possono dichiarare di riservarsi di non applicare, in tutto o in parte, una o più dei seguenti Articoli della presente Convenzione: Articolo IV.8 - Articolo V.3 - Articolo VI.3 - Articolo VIII.2 - Articolo IX.3. Non possono essere espresse altre riserve.

2 Qualunque Parte abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte per mezzo di una notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto dalla data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

3 Una Parte che abbia espresso una riserva nei confronti di una disposizione della presente Convenzione non può rivendicare l'applicazione di quella disposizione da parte di un'altra Parte, ma, se la sua riserva è parziale o condizionata, può tuttavia rivendicare l'applicazione di quella disposizione nella misura in cui l'ha essa stessa accettata.

Articolo XI.8

1. Il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all'Insegnamento Superiore nella Regione Europea può adottare proposte di emendamento alla presente Convenzione a maggioranza di due terzi delle Parti. Qualunque proposta di emendamento in tal modo adottata sarà inserita in un Protocollo alla presente Convenzione. Nel Protocollo saranno specificate le modalità di entrata in vigore dello stesso che, in ogni caso, dovrà ricevere il consenso delle Parti ad esserne vincolate.

2. Non potranno essere apportati emendamenti alla Sezione III della presente Convenzione, ai sensi della procedura di cui al precedente paragrafo 1

3 Ogni proposta di emendamento sarà comunicata ad uno dei depositari, che la inoltrerà alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato. Il depositario informerà

altresì il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed il Comitato Esecutivo dell'UNESCO

Articolo XI.9

1 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed il Direttore Generale dell'UNESCO saranno i depositari della presente Convenzione.

2 Il depositario a cui sono stati consegnati atti, notifiche o comunicazioni notificherà alle Parti alla presente Convenzione, come pure agli altri Stati Membri del Consiglio d'Europa e/o della Regione Europa dell'UNESCO:

a ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità con le disposizioni degli Articoli XI.2 e XI.3.4;
d. ogni riserva espressa in ottemperanza alle disposizioni dell'Articolo XI.7 ed il ritiro di ogni riserva espressa in ottemperanza alle disposizioni dell'Articolo XI.7;
e ogni denuncia della presente Convenzione, in conformità con l'Articolo XI.6;
f. ogni dichiarazione espressa in conformità con le disposizioni dell'Articolo II.1 o dell'Articolo II.2;
g. ogni dichiarazione espressa in conformità con le disposizioni dell'Articolo IV.5,
h. ogni richiesta di adesione di cui alle disposizioni dell'Articolo XI.3;
i. ogni proposta avanzata in conformità con le disposizioni dell'Articolo XI 8;
j. qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione

3 Il depositario che riceve una comunicazione o procede ad una notifica in ottemperanza alle disposizioni della presente Convenzione ne informerà immediatamente l'altro depositario.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due copie, una delle quali sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa e l'altra negli archivi dell'UNESCO. Una copia autenticata sarà inviata a tutti gli Stati di cui all'Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità Europea, nonché al Segretariato delle Nazioni Unite.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 753):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 18 ottobre 2001.

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione), in sede referente, il 27 novembre 2001 con il parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª il 24 gennaio 2002; il 7 e 12 febbraio 2002.

Presentata relazione il 1º marzo 2002 (atto n. 753/*A* - relatore sen. GABURRO).

Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2556):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura), in sede referente, il 26 marzo 2002 con il parere delle commissioni I, II, V, XI e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e VII il 14, 15, 18 giugno 2002.

Esaminato in aula il 1º luglio 2002 ed approvato il 2 luglio 2002.

02G0180

LEGGE 11 luglio 2002, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

E

SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese ("Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong"), essendo stato debitamente autorizzato a concludere il presente Accordo dal Governo Centrale Popolare della Repubblica Popolare Cinese, (qui di seguito "le Parti")

Desiderando cooperare nel trasferimento delle persone condannate per facilitare il loro reinserimento sociale,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo

(a) "Parte trasferente" significa la Parte nella cui giurisdizione la persona è condannata e dal quale può essere, o è stata, trasferita;
(b) "Parte ricevente" significa la Parte nella cui giurisdizione la persona condannata può essere, o è stata, trasferita;
(c) "persona condannata" significa una persona che deve essere detenuta - a seguito di una sentenza - in un istituto di detenzione per scontare la pena;
(d) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice per un periodo di tempo limitato o illimitato nel corso dell'esercizio della sua giurisdizione penale;
(e) "sentenza" significa una decisione di un giudice con la quale viene inflitta una condanna.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

(1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
(2) Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dalla Parte trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
(3) Una persona condannata può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita dalla giurisdizione della parte trasferente alla giurisdizione della Parte ricevente per scontare la pena.

ARTICOLO 3

AUTORITÀ CENTRALI

(1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali delle Parti.

(2) L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia. L'Autorità Centrale per la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong è il *Department of Justice.* Ciascuna Parte può cambiare la sua Autorità Centrale, nel qual caso dà informazione all'altra Parte del cambiamento.

(3) Le Autorità Centrali avanzano richieste di trasferimento in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Una persona condannata può essere trasferita solo alle seguenti condizioni:

(a) la condotta per la quale è stata emessa la condanna costituisce reato secondo la legge della Parte ricevente o costituirebbe reato se fosse stato commesso nella giurisdizione delle sue autorità giudiziarie.

(b) dove la Repubblica Italiana è la Parte ricevente la persona condannata è un cittadino italiano;

(c) dove la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong è la Parte ricevente la persona condannata è un residente permanente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;

(d) la condanna emessa nei confronti della persona condannata è la reclusione o un'altra forma di privazione della libertà per un periodo non inferiore ad almeno un anno da scontare al momento della richiesta, o per la vita;

(e) la sentenza è definitiva e nessun altro procedimento in relazione a quel reato è pendente nei confronti della persona condannata nella Parte trasferente;

(f) la Parte trasferente e la Parte ricevente acconsentono al trasferimento;

(g) la persona condannata dà il suo consenso al trasferimento o, in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali, il consenso è dato da una persona autorizzata ad agire per nome e per conto del condannato.

ARTICOLO 5

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO

(1) Una richiesta di trasferimento può essere avanzata dalla parte trasferente o dalla Parte ricevente all'altra Parte. Qualunque persona condannata che desideri essere trasferita può esprimere tale desiderio alla Parte trasferente o alla Parte ricevente che prenderà in considerazione tale volontà rispetto ai criteri enunciati all'art. 4 prima di decidere se richiedere il trasferimento.

(2) laddove una richiesta di trasferimento è stata avanzata, la Parte trasferente fornirà alla Parte ricevente le seguenti informazioni:

a) il nome, la data e il luogo di nascita della persona condannata;

b) l'esposizione dei fatti sui quali è stata basata la condanna e la pena nonché il testo delle disposizioni di legge per il reato commesso;

c) la data della fine della pena, se applicabile, periodo della pena già scontato dalla persona condannata e qualsiasi condono di pena alla quale egli/ella abbia diritto in virtù del lavoro fatto, buona condanna, carcerazione preventiva o altri motivi

d) una copia autentica della sentenza di condanna;

e) una copia della dichiarazione di consenso di cui all'art. 4 (g).

(3) Ogni Parte invierà, per quanto possibile, all'altra Parte, se questa lo richiede, informazioni, documentazione o dichiarazioni prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.

(4) La Parte trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'art. 4 (g) lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge della Parte trasferente o, in mancanza di qualsiasi presupposto giuridico, dalla sua prassi.

(5) La Parte trasferente fornirà alla Parte ricevente, se quest'ultima lo desidera, la possibilità di verificare, per il tramite di un funzionario designato dalla Parte ricevente, precedentemente al trasferimento, che il consenso della persona condannata sia stato prestato, come disposto dall'art. 4 (g), volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano.

(6) La consegna della persona condannata da parte delle autorità della Parte trasferente alle autorità della Parte ricevente avverrà in data e luogo - su cui la Parte trasferente esercita la propria giurisdizione - concordati da entrambe le Parti.

ARTICOLO 6

CONTINUAZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE CONDANNE

(1) La Parte ricevente eseguirà la condanna come se la condanna stessa avesse la stessa durata o data di cessazione prevista dalla Parte trasferente.

(2) La continuazione dell'esecuzione della condanna dopo il trasferimento avverrà conformemente alle leggi e procedure della Parte ricevente, incluse quelle relative alla condizioni di espiazione della reclusione o di altro provvedimento privativo della libertà, e quelle che disciplinano la riduzione del periodo di reclusione o di altra privazione della libertà su *parole*, libertà condizionale, remissione, commutazione o altro.

(3) Se la natura o la durata della condanna sono incompatibili con la legge della parte ricevente, questa Parte può adattare la condanna a quella prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La condanna adattata non può essere più grave, per natura o durata, di quella inflitta dalla Parte trasferente.

(4) La Parte ricevente può, se la persona condannata è un minore in base alla sua normativa, considerare la persona condannata come minore, a prescindere dal suo status in base alla legge della Parte trasferente

(5) Lo Parte ricevente informerà la Parte trasferente:
a) quando la persona condannata viene rilasciata:
b) se alla persona condannata è stata concessa la libertà condizionale; o
c) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata.

(6) La Parte ricevente fornisce informazioni alla Parte trasferente, se quest'ultima ne fa richiesta, sull'esecuzione della pena.

(7) La Parte ricevente deve modificare o cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dalla Parte trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena è modificata o cessa di essere eseguibile.

ARTICOLO 7

REVISIONE DELLE SENTENZE

Soltanto la Parte trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.

ARTICOLO 8

TRANSITO DELLE PERSONE CONDANNATE

Se una delle Parti trasferisce una persona condannata da una giurisdizione all'altra, l'altra Parte deve cooperare per facilitare il transito di tale persona attraverso il suo territorio. La Parte che intende operare tale transito deve informare preventivamente l'altra Parte di tale transito.

ARTICOLO 9

SPESE

I costi derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte ricevente, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio della Parte trasferente.

ARTICOLO 10

COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Accordo sarà risolta tramite canali diplomatici qualora le Autorità Centrali non fossero esse stesse in grado di raggiungere un accordo.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

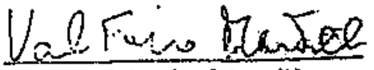
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica con la quale le Parti si sono comunicate per iscritto che i rispettivi requisiti per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.

(2) Ogni Parte può decidere di cessare di essere parte del presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione all'altra Parte. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della comunicazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il giorno diciotto di dicembre millenovecentonovantanove in due originali, ciascuno in lingua cinese, inglese e italiana, tutti facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:



Sen. Valentino Martelli

PER IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.



Regina IP

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 819):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 9 novembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 2002 e il 7 febbraio 2002.

Presentata relazione il 18 marzo 2002 (atto n. 819/*A* - relatore sen. FORLANI).

Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2557):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 marzo 2002 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla III commissione il 18 aprile 2002 e il 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 10 giugno 2002 ed approvato il 19 giugno 2002.

02G0181

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651467/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

45-410201020725

€ 3,20